

Comune di Trivignano Udinese

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2022
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
FISSAZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO

L'anno 2022 , il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 19:04 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Fedele Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Cocetta Daniele	Vice Sindaco	Presente
Colosetti Vanessa	Consigliere	Presente
Livoni Remo	Consigliere	Assente
Rossi Cristina	Capo Gruppo	Presente
Tuniz Roberto	Consigliere	Presente
Pellizzari Silvia	Consigliere	Presente
Burini Emmanuele	Consigliere	Presente
Gasparutti Eva	Capo Gruppo	Presente
Guariglia Federico	Capo Gruppo	Presente
Tuniz Francesco	Consigliere	Presente
Fenaroli Alessandra	Consigliere	Assente
Zamò Mascia	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Michela Chersin.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele Roberto nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
FISSAZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- i commi 641 e seguenti del citato art 1 della Legge 147/2013 disciplinano la Tari;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/07/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", il Comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*";
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il dl "Milleproroghe" prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; lo stesso dl "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) è stata prevista la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad Arera, dopo che l'ente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione.
- che la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni

relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” all’4, co. 1, ha stabilito che *“È costituita l’Agenzia denominata “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti” (di seguito AUSIR), Ente di governo dell’ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...”*;

- che Net Spa, soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti ha redatto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022, successivamente integrato dai dati di competenza comunale e validato dall’ente territorialmente competente AUSIR Autorità Unica per i servizi Idrici e rifiuti con deliberazione n. 37 del 17.05.2022, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- con Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- che l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2022 ammonta ad € 169.685,00 (al lordo della Detrazione ex art. 1,4 det. ARERA n. 2 /2020-DRIF di € 877,93) secondo le risultanze del suddetto piano finanziario;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato da ultimo dall’art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 15 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato che avvalersi della facoltà di derogare ai coefficienti indicati al DPR 158/1999 consente di mantenere le tariffe omogenee e di non penalizzare particolari categorie di utenze non domestiche;

Ritenuto di fissare alcuni coefficienti Kc di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura inferiore al valor minimo rispetto a quanto fissato dalle tabelle dello stesso decreto per non penalizzare particolari categorie di utenze non domestiche, mantenendo le tariffe in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

Richiamati :

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui*

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Richiamato l'art. 15-bis c. 1 lettera b) del D.L. 34/2019 il quale introducendo il comma 15-ter all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ha previsto che *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente”;*

Richiamato il comma 688 della Legge 147/2013, secondo il quale il Comune stabilisce la scadenza ed il numero di rate di versamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate;

Ritenuto pertanto di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI per l'anno 2022:

- 16 dicembre 2022;
- 16 febbraio 2023.

Dato atto che sulla TARI è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

Richiamato l'art. 10 commi 18 e 19 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14 il quale ha disposto che l'aliquota del tributo è determinata in misura del 4 per cento per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il consigliere Guariglia arriva alle 19:09.

Sindaco: l'ente locale è titolare della tassa, ma ne fa da mero esecutore in quanto il piano finanziario viene validato da AUSIR. Il totale del PEF viene spalmato sulle utenze domestiche e non domestiche. Le novità sono diverse, ma il calcolo del PEF e delle tariffe discende dalla norma. Abbiamo aumenti delle superfici delle utenze non domestiche. Abbiamo aumenti di kg dei rifiuti conferiti. I coefficienti vengono stabiliti dalla norma. La grossa differenza rispetto allo scorso anno è l'aumento della parte variabile e questo va a penalizzare i nuclei familiari più numerosi; l'ente locale però non decide quasi nulla, applica i coefficienti che lo Stato impone. La Giunta ha già destinato delle risorse per abbattere la tari per le famiglie meno abbienti. La tassa copre al 100% il costo del servizio.

Le utenze non domestiche hanno avuto una riduzione della tariffa.

Vengono stabilite le scadenze per il pagamento dal 16 dicembre 2022 al 16 febbraio 2023;

Con voti favorevoli ed unanimi palesemente espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, resi ed accertati nelle forme di legge previste;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto del piano economico finanziario della TARI anno 2022 validato dall'Ausir con deliberazione n. 37 del 17.05.2022 per totali € 169.685,00 (al lordo della Detrazione ex art. 1,4 det. ARERA n. 2 /2020-DRIF di € 877,93) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2022, come da piano tariffario allegato e del quale si riporta di seguito la sintesi:

UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb min.
1	0,335	58,98
2	0,391	137,61
3	0,431	176,93
4	0,463	216,25
5	0,495	285,06
6	0,519	334,21

UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa Tariffa coeff. Min.	Parte variabile tariffa coeff. Min
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,194	0,325
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,406	0,690
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,230	0,389
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,182	0,313
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,649	1,100
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,485	0,820
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,576	0,979
8	UFFICI, AGENZIE	0,606	1,028

9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,334	0,563
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,528	0,890
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,649	1,102
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,437	0,739
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,558	0,945
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,261	0,438
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,334	0,563
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,055	4,966
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,545	3,733
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,067	1,806
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,934	1,576
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,572	6,224
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,631	1,072

- 3) Di dare atto che con le tariffe sopra indicate si prevede di avere un gettito teorico pari ad € 168.807,07 (169.685,00 totale PEF al netto delle detrazioni ex art. 1,4 det. ARERA n. 2 /2020-DRIF).
- 4) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate relative alla TARI anno 2022:
- 16 dicembre 2022;
 - 16 febbraio 2023.
- 5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Trivignano Udinese, 26 maggio
2022

Il Responsabile

F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 26 maggio 2022

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Fedele Roberto

Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Michela Chersin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 03/06/2022 al 18/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Trivignano Udinese, li 03/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(il sostituto)
Elena Simonatto

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trivignano Udinese,

Il Responsabile del Procedimento
(il sostituto)
F.to Elena Simonatto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIMONATTO ELENA

CODICE FISCALE: SMNLNE89D49G914U

DATA FIRMA: 03/06/2022 13:09:18

IMPRONTA: CE9BFA27971790E0A675B51607E0DBE35283250BE74208AEB54CB34C43140251
5283250BE74208AEB54CB34C431402519B49A0001D41C33B294064CC29774868
9B49A0001D41C33B294064CC29774868EEDD4EA5F81741ED85522982891AC423
EEDD4EA5F81741ED85522982891AC423CE981EF50F221EEE6F04980CDC868798